



**RACCOLTA DELLE NORME
SUI RAPPORTI TRA IMPRESA E CASSA EDILE
aggiornato al 1° luglio 2024
Sito: <https://www.cassaedilebl.it>**

ART. 1 - ISCRIZIONE

Le Imprese che per i loro dipendenti adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile, **industriale o artigiano**, sono tenute a presentare domanda di iscrizione alla Cassa Edile.

Con la domanda, redatta su appositi moduli forniti dalla Cassa Edile, l'Impresa si vincola al rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, degli Accordi locali, dello Statuto e del Regolamento della Cassa.

L'iscrizione della Ditta alla Cassa Edile comporta l'automatica iscrizione degli operai da essa dipendenti, come risultano dalle denunce mensili relative ai versamenti degli accantonamenti.

Le Ditte e/o i loro consulenti sono tenuti a comunicare per iscritto alla Cassa Edile la variazione di qualsiasi informazione precedentemente fornita.

ART. 2 - COMPETENZE

Le Ditte sono tenute a versare alla Cassa Edile l'accantonamento per la Gratifica Natalizia e Ferie (GNF), oltre alla contribuzione prevista dagli Accordi alle stesse applicabili. Tale contribuzione è riportata nel sito della Cassa Edile, nella sezione *Imprese* alla voce [Tablelle salariali, contributive, altre.](#)

ART. 3 - EROGAZIONI

La Cassa Edile liquiderà agli operai aventi diritto le somme previste dalle vigenti norme contrattuali con le seguenti scadenze:

Gratifica Natalizia e Ferie (GNF):

- entro il 5 luglio per gli accantonamenti relativi al periodo ottobre - marzo;
- entro il 10 dicembre per gli accantonamenti relativi al periodo aprile - settembre.

Premio di Anzianità Professionale Edile (APE):

in occasione del 1° maggio.

Qualsiasi altra erogazione collettiva al di fuori di queste scadenze è del tutto eccezionale e viene decisa di volta in volta dagli Organi Amministrativi della Cassa Edile.

ART. 4 - DENUNCE MENSILI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

In esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, le Ditte sono tenute a compilare mensilmente la denuncia dei Lavoratori dipendenti **utilizzando il Modello Unico Telematico (M.U.T.)**.

Le Ditte sono tenute a stampare dal sito del M.U.T., seguendo la procedura indicata a menù, la copia del Mod. 01 che deve essere recapitata alla Cassa Edile, timbrata e firmata, **entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa**.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore della "CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA BELLUNO" utilizzando uno dei seguenti Conti Correnti:

- **UniCredit Banca Spa - IBAN: IT 27 T 02008 11910 000004438010;**
- **Intesa Sanpaolo Spa - IBAN: IT 96 Q 03069 11906 10000002232.**

Il versamento dell'accantonamento e dei contributi deve essere effettuato **entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa**.

La Cassa Edile considererà quale data di versamento, la data in cui l'importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile. Per evitare l'addebito di penalità è necessario effettuare il bonifico a favore della Cassa Edile indicando la valuta fissa a beneficio della Cassa stessa.

Sugli importi dovuti e non versati alla Cassa Edile entro il termine previsto, saranno addebitate dalla stessa, nella misura fissata in conformità dell'art. 5 del presente Regolamento, le maggiorazioni contributive.

La puntualità nella presentazione delle denunce e nei versamenti mensili va osservata al fine di consentire la liquidazione delle competenze ai Lavoratori relative agli accantonamenti effettuati dalle Ditte per Gratifica Natalizia e Ferie, entro le date stabilite nell'art. 3 del presente Regolamento e per evitare ritardi nella erogazione delle assistenze ai Lavoratori.

Nel caso in cui le Imprese abbiano cessato o sospeso temporaneamente l'attività ovvero non abbiano comunque avuto Lavoratori alle proprie dipendenze nel corso del mese, sono tenute a darne comunicazione alla Cassa Edile a mezzo raccomandata, e-mail o PEC **entro il 15° giorno del mese successivo**. Questo passaggio è di rilevante importanza poiché consente alla Cassa Edile di evitare di segnalare alla Banca Nazionale Imprese Irregolari, al fine dell'emissione del DURC, lo stato di irregolarità dell'Impresa.

La denuncia nominativa deve essere sempre presentata alla Cassa Edile entro il mese successivo a quello cui il periodo di paga si riferisce, anche se nel mese interessato non vi sono importi da versare ma soltanto ore da dichiarare.

L'obbligo di inviare la denuncia sussiste anche nel caso in cui la stessa non sia stata ancora pagata.

Tutti gli importi devono essere arrotondati, per ciascun operaio, all'unità di euro.

L'arrotondamento è effettuato per eccesso se la prima cifra decimale è uguale o superiore a 5 e per difetto se è inferiore a 5.

I dati anagrafici dei Lavoratori dichiarati nelle denunce mensili verranno condivisi con gli Enti Formatori del Sistema Edile per lo svolgimento delle finalità riconosciute a Lavoratori e Imprese.

ART. 5 - MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONTRATTUALI

Sui versamenti effettuati in ritardo, vengono applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

Nei confronti dell'Impresa che non esegua il pagamento delle maggiorazioni nei termini riportati nella lettera di addebito, la Cassa Edile si riserva di procedere per le vie legali per il recupero coatto del credito.

Nel caso di mancato versamento degli interessi di mora richiesti dalla Cassa Edile, l'Impresa non sarà considerata in regola ai fini del rilascio della certificazione di regolarità contributiva a qualsiasi titolo essa si riferisca.

ART. 6 - ASSISTENZE INDENNITA' INTEGRATIVA PER MALATTIA E INFORTUNIO RIMBORSO ALLE IMPRESE

Le Imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile che per il Lavoratore ammalato o infortunato sono tenute contrattualmente a versare, ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS e/o dall'INAIL, una quota di salario, hanno diritto di essere rimborsate dalla Cassa Edile di una parte di quanto anticipato al Lavoratore che copre la quasi totalità del trattamento economico a carico dell'Impresa.

I dati relativi alle eventuali assenze per malattia, infortunio o malattia professionale, devono essere inseriti direttamente nella denuncia dello stesso mese di riferimento.

Il rimborso verrà effettuato dalla Cassa Edile secondo le modalità in vigore, ovvero qualora l'Impresa sia in regola con i pagamenti all'atto dell'effettuazione del rimborso.

Resta fermo l'obbligo per le Imprese di allegare per ogni malattia, i certificati medici con i prospetti di liquidazione a copertura del periodo, mentre per gli infortuni/malattia professionale, denuncia/comunicazione di infortunio all'INAIL e certificati medici a copertura del periodo.

La documentazione potrà essere inviata alla Cassa Edile utilizzando una delle seguenti modalità:

- in allegato alla denuncia MUT, nella sezione "Malattia/Infortunio" del lavoratore interessato;
- tramite e-mail all'indirizzo malattie@cassaedilebl.it.

Tale documentazione dovrà essere tassativamente prodotta entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione della denuncia Mut di riferimento (es.: per il MUT di LUGLIO la documentazione dovrà pervenire entro il 31 OTTOBRE). In caso di mancato rispetto del termine non si darà corso al rimborso stesso.

ART. 7 - NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTO E DI SUBAPPALTO

La Ditta è tenuta o comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'Impresa medesima di applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli Accordi locali del settore edile ed affini.

Per quanto espressamente non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Contrattazione vigente e alle norme di legge che in qualche modo regolamentano il ruolo della Cassa Edile.